

ABBONAMENTI ANNUI		
Carta+digitale*	8,25€ x 12	99,00€
Digitale	5,75€ x 12	69,00€
*Archivio dal 1979 incluso		
tel. 095 372217		

Bonus e incentivi

ABBONAMENTI ANNUI		
Carta+digitale*	8,25€ x 12	99,00€
Digitale	5,75€ x 12	69,00€
*Archivio dal 1979 incluso		
tel. 095 372217		

Gli inserti del QdS Dall'occupazione agli animali domestici

Secondo appuntamento con gli inserti realizzati dalla redazione del Quotidiano di Sicilia.

Dopo aver focalizzato la nostra attenzione sulle iniziative previste per il supporto alle imprese, duramente colpite dalle conseguenze scatenate dalla pandemia di Covid-19, oggi ci concentriamo sulle misure disponibili non soltanto per le attività produttive, ma anche per i cittadini.

In primo piano, le dotazioni disponibili con la misura Resto al Sud, pensata per sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali nelle zone del nostro Paese che più hanno bisogno di sviluppare il loro tessuto produttivo.

Spazio anche agli incentivi all'occupazione, con il vademecum redatto dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro; all'esonero contributivo riservato alle donne lavoratrici; alle nuove regole per Superbonus e altre agevolazioni dettate dall'Agenzia delle Entrate.

Infine, i consigli per risparmiare su consumi idrici e bollette grazie al Bonus rubinetti e le detrazioni previste per chi ospita in casa un amico a quattro zampe.

Non ci resta che augurarvi una buona lettura, ricordandovi che è possibile scaricare l'intero inserto in pdf inquadrando il QR Code in basso e iscrivendosi alla nostra newsletter.

Iscriviti
alla newsletter
e scarica
l'inserto



Accesso alla misura esteso anche al commercio e alle isole minori del Centro-Nord

Le novità introdotte in Resto al Sud tra nuovi settori e aree geografiche

A disposizione 1,25 miliardi. Oltre diecimila le iniziative che sono state già finanziate



RESTO al Sud

INVITALIA

ROMA - Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 9 novembre scorso della Legge di conversione del DL n. 121/2021, il canale di accesso agli incentivi Resto al Sud diventa ancora più ampio, coinvolgendo nuove aree geografiche.

In particolare, l'articolo 13 della Legge 9 novembre 2021, n. 156 estende anche al commercio e alle isole minori del Centro-Nord i contributi a fondo perduto e i finanziamenti previsti dalla misura agevolativa. Insieme al commercio, i settori coperti da Resto al Sud sono le attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione

dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura; fornitura di servizi alle imprese e alle persone; ma anche il turismo e le attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria).

L'ampliamento, come accennato, non riguarda soltanto i settori di applicazione ma anche i confini geografici: una modifica particolarmente attesa, viste le risorse finanziarie a disposizione di Invitalia, soggetto gestore della misura. A fronte di risorse a disposizione per 1,25 miliardi di euro, infatti, a ottobre 2021 ne sono stati utilizzati circa 515 milioni.

Nello specifico, l'apertura al commercio consente di allargare in modo significativo il bacino dei potenziali beneficiari, come era già accaduto con l'estensione ai liberi professionisti. Quindi, oltre coloro che operano in Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, e alcune aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017, possono richiedere i finanziamenti anche i soggetti che operano nelle isole del Centro-Nord, isole minori marine: Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene, isole lagunari e lacustri; Isole della laguna veneta: Lido, Murano, Pellestrina, Burano, Sant'Erasmus, Mazzorbo, Vignole, Torcello, San Giorgio, San Michele, San Clemente, San Francesco del Deserto, Marzobetto, San Lazzaro degli Armeni; Isole della laguna di Grado: Isola di Grado, Isola di Santa Maria di Barbana, Isola di Mergo; Isole del lago d'Isèo: Monte Isola; Isole del lago di Garda; Comacina (lago di Como); Isola d'Orta-San Giulio; Isole del lago Trasimeno: Isola Maggiore e Isola Polvese; Isole Borromee: Isola Superiore, Isola Bella, Isola Madre, Isola San Giovanni.

Le domande di accesso vengono valutate in ordine cronologico: non ci sono bandi, scadenze o graduatorie. Sono oltre 10.210 le iniziative già finanziate, pari 432 milioni le agevolazioni concesse e 38.058 i posti di lavoro creati, secondo i dati Invitalia aggiornati al primo novembre e con le ultime novità introdotte. Adesso le cifre sono destinate a crescere.

Dall'acquisto di macchinari ai costi di gestione, sono diverse le spese ammissibili alle agevolazioni che Resto al Sud copre fino al 100%: 50 % di contributo a fondo perduto e 50 % di finanziamento bancario garantito dal Fondo di garanzia per le Pmi con gli interessi a carico di Invitalia e fino a un importo di 50.000 euro per ogni richiedente. Il limite sale a 60.000 euro per

le imprese esercitate in forma individuale con un solo soggetto proponente e a 200.000 per le società composte da quattro soci.

Possono essere finanziate le seguenti spese:

- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del programma di spesa);
- macchinari, impianti e attrezzature nuovi;
- programmi informatici e servizi per le tecnologie, l'informazione e la telecomunicazione;
- spese di gestione (materie prime, materiali di consumo, utenze, canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative) per un massimo del 20% del programma di spesa.

Sono escluse le spese di progettazione e promozionali, per le consulenze e per il personale dipendente.

I requisiti per richiedere finanziamenti e contributi a fondo perduto per avviare o sviluppare un'attività commerciale sono i seguenti:


- avere un'età compresa tra i 18 e i 55 anni;
- essere residenti nei territori oggetto della misura o sono disposti a trasferirsi entro 60 giorni dall'eventuale accoglimento della richiesta di finanziamento (entro 120 giorni se risiedono all'estero);
- non avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del finanziamento;
- non essere già titolari di altra attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017;
- se liberi professionisti, non risultare titolari di partita Iva, nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda, per lo svolgimento di un'attività analoga a quella per cui chiedono le agevolazioni;
- non risultare beneficiari, negli ultimi tre anni, di altre misure nazionali a favore dell'autoimprenditorialità;
- avere costituito o intendere costituire imprese individuali o società, comprese le cooperative, con sede legale o operativa nei territori destinatari della misura Resto al Sud. Per le società già costituite, la costituzione deve essere avvenuta successivamente alla data del 21 giugno 2017. Per le società costituite la costituzione deve avvenire entro 60 giorni (120 giorni in caso di residenza all'estero) dall'esito positivo dell'istruttoria

Infine, è importante sottolineare che per le aree del cratere sismico, non ci sono limiti di età per i 24 Comuni nei quali più del 50% degli edifici è stato dichiarato inagibile.

Marco Carlino
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TEMPO IN SICILIA

a cura di:  CENTRO METEO ITALIANO .it
Meteo, Scienza e Natura



MERCLEDÌ		MERCLEDÌ		MERCLEDÌ	
	MIN	MAX		MIN	MAX
Agrigento	7	14	Enna	6	14
Caltanissetta	4	13	Messina	9	14
Catania	5	15	Palermo	6	14
			Ragusa	3	12
			Siracusa	9	17
			Trapani	12	16

ABBONAMENTI ANNUI

Carta+digitale* 8,25€ x 12 99,00€

Digitale 5,75€ x 12 69,00€

*Archivio dal 1979 incluso

tel. 095 372217

Bonus e incentivi

ABBONAMENTI ANNUI

Carta+digitale* 8,25€ x 12 99,00€

Digitale 5,75€ x 12 69,00€

*Archivio dal 1979 incluso

tel. 095 372217

Il vademecum redatto dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: "La fruizione è un percorso ad ostacoli"

Incentivi all'occupazione, mini guida per le imprese

Regolarità contributiva, rispetto contrattazione collettiva, crisi aziendale: tutto quello che c'è da sapere

ROMA - Un percorso a ostacoli, quello per la fruizione degli incentivi all'occupazione.

Per aver chiara la pluralità di principi generali e la stratificazione degli atti di prassi in base alle quali operare per ottenere gli esoneri contributivi, arriva da Fondazione Studi l'approfondimento dal titolo "Principi generali per la fruizione degli incentivi all'occupazione".

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE: COSA SONO?

Si tratta di benefici normativi o economici (quest'ultimi intesi anche come contributivi) riconosciuti ai datori di lavoro in relazione all'assunzione di specifiche categorie di lavoratori.

I benefici contributivi sono costituiti dagli sgravi che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo, collegati alla costituzione e/o gestione del rapporto di lavoro. Tuttavia, tale deroga non è configurabile come misura agevolativa, nel caso in cui lo sgravio non sia istituito come una riduzione di una aliquota contributiva più onerosa ma rappresenti il canone ordinario per un determinato settore o categoria di lavoratori. Non rientrano pertanto nella nozione di benefici contributivi i regimi di "sotto contribuzione" che caratterizzano interi settori e territori (a titolo esemplificativo settore agricolo, zone montane ecc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali come l'apprendistato caratterizzate da un'aliquota contributiva ad hoc prevista dalla legge.

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Per usufruire di benefici normativi e contributivi il datore di lavoro deve essere in regola nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili con il pagamento dei premi e contributi e possedere quindi il documento unico di regolarità contributiva (cd. Durc) in conformità all'art. 1, comma 1175, Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Il decreto ministeriale 30 gennaio 2015, che disciplina tutte le peculiarità del Durc, stabilisce che la verifica della regolarità riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell'impresa stessa nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

La regolarità sussiste comunque in caso di:

- rateizzazioni concesse dall'Inps, dall'Inail o dalle Casse edili ovvero dagli agenti della riscossione;
- sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi enti;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il

ricorso;

- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

- crediti affidati per il recupero agli agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

La regolarità sussiste, altresì, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile. Non è considerato grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna gestione nella quale l'omissione si è determinata, che risulti pari o inferiore a 150,00 euro, comprensivi di eventuali accessori di legge.

TUTELA CONDIZIONI DI LAVORO

Il datore di lavoro può non avere diritto agli incentivi nel caso in cui subisca provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa l'ipotesi del cd. "patteggiamento" di cui all'art. 444 del codice di procedura penale, in riferimento a violazioni di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro commesse da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile.

"È opportuno precisare - specifica la Fondazione - che tali periodi decorrono dal momento in cui gli illeciti che ne costituiscono il presupposto sono definitivamente accertati con sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza ingiunzione non impugnata".

RISPETTO CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Il rispetto della contrattazione collettiva deve essere inteso in riferimento alla sola parte economica (trattamento economico complessivo) e normativa (istituti contrattuali quali lavoro supplementare, straordinario, periodo di prova, preavviso ecc.) e non anche della parte cd. obbligatoria (istituzione enti bilaterali, commissioni paritetiche, contributi assistenza contrattuale ecc.) poiché quest'ultima impegna esclusivamente le parti contraenti in coerenza con i precetti costituzionali in materia di libertà sindacale. L'obiettivo del legislatore nell'individuare le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è quello di evitare l'applicazione dei cd. "contratti pirata", ossia quei contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni sindacali prive di rappresentatività che comportano il fenomeno del cd. "dumping contrattuale" ossia previsioni economiche e normative dei contratti collettivi al ribasso e comunque peggiorative.

DIRITTO DI PRECEDENZA ALL'ASSUNZIONE DERIVANTE DA LEGGE E CCNL

L'art. 31, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, rubricato "Principi generali di fruizione degli incentivi", sancisce al comma 1, lettera a), che "gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o



della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione". Nella sostanza il datore di lavoro è impossibilitato a fruire degli incentivi nel caso in cui sia "obbligato", da fonte legale o contrattuale collettiva, ad assumere il lavoratore, anche nel caso in cui il lavoratore in questione sia utilizzato tramite contratto di somministrazione. A titolo esemplificativo, rientrano nelle sud-

nario nei successivi dodici mesi dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Peraltro nei confronti di questi lavoratori, nel caso in cui venissero assunti dal cessionario in un momento successivo al trasferimento d'azienda e comunque durante l'arco temporale predetto, non troverebbe applicazione l'articolo 2112 del codice civile¹⁷.

TUTELA CRISI AZIENDALE

Il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono impossibilitati a fruire degli incentivi se hanno in atto ammortizzatori sociali per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo la possibilità di assumere, trasformare o utilizzare in somministrazione un lavoratore inquadrato a un livello diverso rispetto ai lavoratori già sospesi ovvero da impiegare presso una diversa unità produttiva 25 presso cui non sono attivi ammortizzatori sociali.

Il legislatore, oltre a tutelare lo stato di crisi aziendale, impone il rispetto della riduzione di organico applicata con licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ovvero collettivi. Infatti, "gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo" (Art. 31, comma 1, lettera c), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150).

BENEFICI E SOMMINISTRAZIONE

Particolare attenzione deve essere posta in caso di utilizzo della somministrazione da parte dell'impresa poiché l'art. 31, comma 1, lettera e),

D.Lgs. n. 150/2015, recita "con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore".

Dalla definizione letterale della norma e come confermato dal Dicastero del Lavoro e più volte dall'Inps, in caso di somministrazione che comporti un'assunzione ovvero trasformazione di un rapporto di lavoro agevolato, l'incentivo è traslato direttamente all'impresa utilizzatrice (e non applicabile all'agenzia di somministrazione) e nell'eventualità in cui l'incentivo fosse soggetto al regime de minimis, l'aiuto è computato in capo all'utilizzatore in quanto effettivo fruitore dell'agevolazione. In tal caso, ove richiesto in base alle caratteristiche soggettive della "dote", anche il calcolo dell'incremento occupazionale netto delle Unità di Lavoro Annuo (cd. ULA) deve essere computato in capo all'utilizzatore.

CUMULABILITÀ SGRAVI

È possibile cumulare i vari incentivi solo esclusivamente nel caso in cui non sia previsto espressamente dalle relative norme incentivanti il divieto di cumulo; inoltre, sovente è la stessa prassi ad avvalorare le compatibilità o meno tra i vari incentivi.

ADEMPIMENTI BUROCRATICI

Per usufruire degli incentivi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare agli enti competenti l'instaurazione o la modifica del rapporto di lavoro o somministrazione. In caso contrario, l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie produce la perdita di quota parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

L'Inps, con la circolare n. 137/2012, ha altresì specificato che la compilazione del campo "agevolazione" dei moduli telematici (Unilav, Unisomm) è facoltativa. L'omessa o erronea compilazione non incide sul diritto ai benefici e, quindi, non richiede la rettifica del modulo inviato.

INCENTIVI: COSA SONO

Benefici normativi o economici riconosciuti ai datori di lavoro in relazione all'assunzione di specifiche categorie di lavoratori

COMPATIBILITÀ DEGLI INCENTIVI

Gli sgravi sono cumulabili solo nel caso in cui la legge preveda "compatibilità" tra i vari incentivi

dette fattispecie il lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo ovvero a seguito di licenziamento collettivo il quale vanta, nei successivi sei mesi dal licenziamento, il diritto di precedenza per eventuali assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato¹⁶. Un ulteriore esempio riguarda i lavoratori oggetto di passaggio societario che non vengono trasferiti immediatamente alle dipendenze del cessionario. Infatti tali lavoratori vantano il diritto di precedenza nelle eventuali assunzioni del cessionario.



ABBONAMENTI ANNUI	
Carta+digitale*	8,25€ x 12 99,00€
Digitale	5,75€ x 12 69,00€
*Archivio dal 1979 incluso	
tel. 095 372217	

Bonus e incentivi

ABBONAMENTI ANNUI	
Carta+digitale*	8,25€ x 12 99,00€
Digitale	5,75€ x 12 69,00€
*Archivio dal 1979 incluso	
tel. 095 372217	

L'incentivo è previsto in via sperimentale per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-22: vale fino a 6.000 euro annui


Donne lavoratrici, finalmente è attivo il servizio di richiesta all'Inps dell'esonero contributivo

ROMA - Donne lavoratrici 2021, è attivo il servizio di richiesta dell'esonero contributivo. Lo ha comunicato l'Inps, attraverso la pubblicazione del messaggio n. 3809, dello scorso 5 novembre del 2021.

Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 la legge di bilancio 2021 del 30 dicembre 2020, n. 178, prevede e riconosce, in via sperimentale, un esonero contributivo del 100 per cento nel limite massimo di 6.000 euro annui, allo scopo di ridurre il costo del lavoro a carico dei datori di lavoro privati e, al contempo, di incentivarli ad assumere donne nella fase successiva alla pandemia.

In considerazione della dicitura "donne lavoratrici" l'esonero si applica in caso di assunzione di donne lavoratrici svantaggiate (articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012).

Nello specifico si tratta di:
- donne che hanno compiuto al-



meno 50 anni di età e risultino disoccupate da almeno sei mesi;

- donne indipendentemente dall'età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, di cui ne fa parte anche la Sicilia, prive di un impiego regolarmente retribuito da più di 12 mesi.

- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale di genere che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L'esonero contributivo spetta nei casi di assunzione a tempo determinato e indeterminato, nonché nelle ipotesi di trasformazione del contratto da

tempo determinato a tempo indeterminato, anche se a tempo parziale, anche in caso di part-time.

Sono invece esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, i rapporti di lavoro intermittente e le ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale.

Il contributo previsto dall'esonero spetta per un periodo diverso in base al tipo di assunzione delle donne lavoratrici: nel caso di contratto a tempo determinato la durata dell'esonero contributivo è di dodici mesi, spetta anche nel caso di proroga del contratto, fermo restando la durata di dodici mesi complessivi, contrariamente, se il contratto è stipulato a tempo indeterminato, la durata è invece di diciotto mesi.

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non im-

prenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, ad esclusione delle pubbliche Amministrazioni.

L'agevolazione prevede che le assunzioni debbano comportare però un incremento occupazionale netto, dato dalla differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

L'incentivo è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi poiché il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

I datori di lavoro interessati alla fruizione dell'esonero dovranno comunicarlo telematicamente all'Inps, tramite apposita comunicazione per ogni assunzione incentivabile, utilizzando il modulo 92-2012, trovabile all'interno del Cassetto previdenziale aziende.

Si ricorda che per poter accedere al Cassetto Previdenziale aziende il datore di lavoro deve essere in possesso di una identità digitale, in alternativa, è possibile rivolgersi ad un Consulente del Lavoro abilitato.

Erika Di Francesco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHI NE HA DIRITTO

L'esonero si applica in caso di assunzione di donne lavoratrici svantaggiate

QUANTO DURA L'ESONERO

Nel caso di contratto a tempo determinato la durata dell'esonero è di 12 mesi. Per contratti a tempo indeterminato la durata è di 18 mesi.

CHI E' ESCLUSO

Sono esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico e i rapporti di lavoro intermittente

Agenzia delle entrate, nuove regole per Superbonus e altre agevolazioni

Cambiano gli obblighi relativi al visto di conformità e all'asseverazione che attesta la congruità delle spese



ROMA - Pubblicate le linee guida delle Entrate in materia di Superbonus e altre agevolazioni nel settore dell'edilizia alla luce delle modifiche introdotte dal DL 157/2021. La circolare n. 16/E, firmata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fornisce indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio) e all'asseverazione (che attesta la congruità delle spese) sia per il Superbonus sia per gli altri bonus edilizi. Tra i princi-

pali chiarimenti si spiega che il decreto ha esteso i casi di obbligatorietà, e si conferma che il visto per l'utilizzo del Superbonus in dichiarazione non è obbligatorio se il contribuente invia in autonomia la precompilata oppure se invia la dichiarazione tramite il sostituto d'imposta o, ancora, se sussiste già un visto di conformità sull'intera dichiarazione.

In materia di Superbonus, l'Agenzia delle Entrate spiega che una novità riguarda il visto di conformità sui dati

relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione. Il decreto, infatti, ha esteso l'obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza.

La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore di Decreto anti-frodi: questo criterio temporale vale per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, ma anche, spiega la circolare, anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza. Con una eccezione, però: il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fi-

scale (modello 730).

Niente visto di conformità ad hoc per il Superbonus anche quando sussiste il visto di conformità sull'intera dichiarazione già richiesto in alcune circostanze. La circolare specifica, infine, che le spese sostenute per l'apposizione del visto sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi. Per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. L'attestazione che deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati, certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi. L'obbligo di apposizione del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021. L'Agenzia delle Entrate aggiunge che le comunicazioni delle opzioni inviate entro l'11 novembre 2021, per le quali l'Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla

nuova disciplina, per cui non sono richiesti l'apposizione del visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese.

Inoltre, come già spiegato nelle faq pubblicate il 22 novembre 2021, l'obbligo di apposizione del visto di conformità e dell'asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Entro cinque giorni lavorativi dall'invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, l'Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di queste comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio. Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l'utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni). Oltre a questi controlli a monte, per evitare la circolazione di crediti indebiti, l'Agenzia effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge.

ABBONAMENTI ANNUI	
Carta+digitale*	8,25€ x 12 99,00€
Digitale	5,75€ x 12 69,00€
*Archivio dal 1979 incluso	
tel. 095 372217	

Bonus e incentivi

ABBONAMENTI ANNUI	
Carta+digitale*	8,25€ x 12 99,00€
Digitale	5,75€ x 12 69,00€
*Archivio dal 1979 incluso	
tel. 095 372217	

Facendo richiesta si potranno ottenere fino a mille euro per sostituire sanitari o rubinetti di bagni e cucine

Risparmiare su consumi idrici e bollette si può: a partire da gennaio arriva il Bonus rubinetti

ROMA - Con la firma del ministro alla Transizione ecologica Roberto Cingolani sul decreto attuativo del 27/9/21 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 23 ottobre, è arrivato il via libera per il cosiddetto "bonus rubinetti".

Nello specifico verrà allestita una piattaforma in rete, pronta solo a gennaio 2022, per ottenere fino a 1.000 euro per cambiare i vasi sanitari o i rubinetti di bagno e cucina con strumenti che garantiscano risparmio idrico. I contributi saranno assegnati in base all'ordine di arrivo delle domande, fino all'esaurimento dei fondi a disposizione (circa 20 milioni di euro). Il rischio, come già accaduto, ad esempio con il bonus biciclette, è di assistere ad un altro "click-day".

In particolare, l'agevolazione è riconosciuta per le spese sostenute per:

- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

- la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie



collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

A chi è rivolto? Possono ottenere il bonus i maggiorenni residenti in Italia, proprietari (o titolari di altro diritto reale), gli affittuari o i comodatari di immobili esistenti, quindi non può essere usato per case in costruzione. Il bonus rubinetti può essere richiesto una sola volta, per un solo. La cifra che viene riconosciuta è pari all'ammontare della spesa indicata in fattura, con un limite massimo di 1.000 euro. Il bonus idrico non costituisce reddito per chi lo ottiene e non viene considerato ai fini Isee.

Come ottenerlo? Per beneficiare del rimborso, i consumatori dovranno presentare istanza registrandosi tramite

Spid o Cie sulla piattaforma che, come detto, sarà predisposta a gennaio 2022 da Sogei, sul sito del ministero della Transizione Ecologica. All'atto della registrazione, il beneficiario dovrà fornire i propri dati anagrafici e l'Iban su cui desidera che venga accreditato il bonus. Inoltre, nel portale devono essere inseriti:

- i dati catastali dell'immobile in cui sono stati installati i prodotti;
- il titolo giuridico per il quale si possiede l'immobile (proprietà, coesistente, locatario, usufruttuario...), indicando eventualmente gli estremi del contratto da cui deriva il titolo;
- l'ammontare della spesa sostenuta per cui si chiede il rimborso allegando

copia della fattura d'acquisto, in cui deve essere indicato il codice fiscale del beneficiario del bonus (attendiamo chiarimenti su questo punto vista la reattività dell'agevolazione);

- copia del pagamento che deve essere fatto con mezzi di pagamento tracciabile;

- copia del documento rilasciato dal venditore in cui si attesta che l'acquisto è relativo a beni che rientrano nel bonus e che sono stati utilizzati mezzi di pagamento tracciabile;

- quantità dei beni e specifiche della posa in opera o dell'installazione;

- specifiche tecniche per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d'acqua;

- specifiche della portata massima d'acqua espressa in litri al minuto del prodotto acquistato.

È possibile, inoltre, ottenere il rimborso anche sull'acquisto di sanitari e rubinetti online, purché dalla fattura elettronica o altro documento commerciale emesso dal fornitore siano ricavabili le specifiche tecniche del prodotto, della posa in opera e dell'installazione, ovvero di tutte le spese per cui unitariamente si chiede il rimborso con la presentazione della domanda di erogazione del bonus idrico.

Marco Carlino
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A CHI È RIVOLTO?

Possono ottenere il bonus i maggiorenni residenti in Italia, proprietari (o titolari di altro diritto reale), gli affittuari o i comodatari di immobili esistenti. Non può quindi essere usato per abitazioni in fase di costruzione



COME OTTENERLO?

Per beneficiare del rimborso, i consumatori dovranno presentare istanza registrandosi tramite Spid o Cie sulla piattaforma che sarà predisposta a gennaio 2022 da Sogei, sul sito del ministero della Transizione Ecologica.

La legge di Bilancio 2021 ha riconfermato il "Bonus animali domestici", un'agevolazione molto apprezzata dalle famiglie italiane

Per chi ospita in casa un "amico a quattro zampe" detrazioni fiscali fino al 19% sulle spese veterinarie

ROMA - Buone notizie per chi possiede uno o più amici a quattro zampe. Con la legge di Bilancio 2021, infatti, è stato riconfermato il bonus animali domestici.

L'agevolazione, nello specifico, consiste in una detrazione fiscale del 19% sulle spese veterinarie, a patto però che i pagamenti siano tracciabili. Rispetto al 2020, quest'anno c'è un innalzamento della soglia massima della spesa detraibile; passa infatti da 500 a 550 euro complessivi. Nessuna variazione invece per la franchigia, che è sempre pari a 129,11 euro. Le


spese veterinarie sono detraibili fino ad un tetto massimo del 19% e quindi, considerando la franchigia fissata, ne consegue che il rimborso massimo è di 80 euro.

Richiedere il bonus animali domestici è abbastanza semplice. Basta compilare il modulo presente della sezione dedicata al contributo accessibile dal sito internet ufficiale dell'Agenzia delle Entrate. Pochi, inoltre, sono i requisiti da rispettare per poter usufruire del bonus.

Basterà, infatti, essere cittadini re-

sidenti sul territorio italiano, condizione indispensabile per poter avere accesso alla detrazione fiscale. Le spese dovranno essere fatte tutte con un metodo di pagamento tracciabile, quindi con bancomat, carte di credito o bonifici. Il bonus, è importante sottolineare, può essere richiesto solamente una volta, anche se si è in possesso di più animali domestici.

In questo caso non ci sono limiti connessi all'Isee, piuttosto è necessario poter dimostrare di essere il proprietario dell'animale. Si può accedere al bonus dimostrando che si è i proprietari legali dell'animale. Per



mangimi per animali.

Un'agevolazione che sicuramente verrà apprezzata dalle famiglie che condividono la propria casa con un animale, ma anche da centinaia di gruppi di animalisti che chiedono anche altri tipi di tutele, come il taglio dell'Iva sui mangimi e la totale esenzione per tutte le prestazioni sanitarie.

Durante l'anno della pandemia e dei lockdown, l'Ong animalista Enpa ha trovato casa in Italia a 8100 cani e 9500 gatti, oltre il 15% in più rispetto al 2019, per un totale di 17.600 animali domestici. Allo stesso tempo le cessioni di animali per cause economiche sono aumentate del 20% tra settembre e ottobre e sono poi calate tra novembre e dicembre. Le cause sono state quasi sempre legate alla pandemia: impossibilità di mantenere l'animale per impoverimento, oppure figli che dopo la morte dei genitori non se la sentono di occuparsi dei loro cani e gatti. E anche per questo motivo che è stato introdotto il bonus un anno fa e riconfermato quest'anno.

i cani, quindi, basterà la presentazione della documentazione specifica della sua iscrizione all'Anagrafe Canina e quella relativa al microchip. Per quanto riguarda i gatti, invece, l'unico modo è di mostrare la fattura di acquisto, se abbiamo acquistato il gatto in un negozio autorizzato, oppure dotarlo di microchip.

Le detrazioni previste dal bonus riguardano:

- Le visite specialistiche e veterinarie;
- Gli interventi di chirurgia;
- Gli esami in laboratorio;
- L'acquisto di farmaci specifici.

Non rientrano, invece, nel bonus tutte le spese fatte per l'acquisto di farmaci senza prescrizione, cibo e

A CHI È RIVOLTO?

Non sono previsti requisiti specifici tranne la residenza sul territorio italiano e l'obbligo di effettuare pagamenti tracciabili. Nessun limite connesso all'Isee



PER COSA SI PUÒ RICHIEDERE?

Le detrazioni riguardano:

- visite specialistiche e veterinarie;
- Interventi di chirurgia;
- Esami in laboratorio;
- Acquisto di farmaci